2026/2133

18.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2133 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2026

che istituisce una misura di salvaguardia provvisoria per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 ([1]), in particolare gli articoli 5 e 7,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 ([2]), in particolare gli articoli 3 e 4,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ([3]), in particolare l'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma,

sentito il comitato per le misure di salvaguardia istituito rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

considerando quanto segue:

1. CONTESTO

(1) Il 27 marzo 2026 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di 1) determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati ("GOES") e di 2) laminazioni e nuclei di acciaio ("SLC"), anche impilati o arrotolati ([4]).

(2) L'inchiesta è stata aperta a seguito di una domanda presentata il 2 marzo 2026 da tre Stati membri (Germania, Francia e Polonia). Dall'analisi della domanda è emerso che la tendenza all'aumento delle importazioni di prodotti GOES e di SLC, come pure le condizioni in cui vengono effettuate, arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

(3) Al fine di ottenere le informazioni necessarie per eseguire una valutazione approfondita, il 27 marzo 2026 la Commissione ha pubblicato questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni entro 21 giorni. Nella stessa data la Commissione ha pubblicato la versione non riservata della domanda, contenente importanti statistiche sulle importazioni e gli indicatori di pregiudizio disponibili.

(4) A seguito dell'apertura, la Commissione ha ricevuto 34 risposte al questionario e 65 comunicazioni spontanee da produttori dell'Unione, esportatori, importatori, utilizzatori, associazioni e autorità di paesi terzi e ha tenuto audizioni con 30 parti interessate.

(5) La Commissione ha effettuato una verifica approfondita delle informazioni fornite dai produttori dell'Unione ai fini della determinazione preliminare. A tale scopo, le risposte al questionario presentate dai due produttori noti di GOES dell'Unione, con sede in Germania e Polonia, sono state verificate in loco. Nelle verifiche si è tenuto conto anche dei dati relativi alle società controllate dei produttori di GOES, ubicate in Francia e nella Repubblica ceca. La produzione complessiva di GOES dei due produttori e delle loro controllate rappresenta il 100 % della produzione totale di GOES dell'Unione. Sono state verificate in loco anche le risposte al questionario dei due principali produttori dell'Unione di SLC, ossia LTC e Lagor, entrambi con sede in Italia. È stata inoltre effettuata una visita presso la sede di un produttore di trasformatori nei Paesi Bassi (SGB-Smit).

([1]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/2017-05-19).

([3]) Accordo sullo Spazio economico europeo - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS - Accordi - Verbale concordato - Dichiarazioni di una o più parti contraenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.

([4]) Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati (GU C, C/2026/1848, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1848/oj).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENTI

(6) Il prodotto in esame, quale definito nell'avviso di apertura, è costituito da 1) determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati ("GOES") e 2) laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati ("SLC"), per trasformatori e bobine di reattanza e di autoinduzione. I prodotti GOES rientrano attualmente nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00. Gli SLC rientrano attualmente nel codice NC 8504 90 13.

(7) La Commissione ha determinato in via provvisoria che i prodotti GOES e gli SLC fabbricati dai produttori dell'Unione, denominati "prodotto simile", sono simili al prodotto in esame e direttamente concorrenti con lo stesso. Sia i prodotti nazionali che quelli importati presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali. Hanno finalità identiche e sono offerti attraverso canali di vendita simili o identici ad acquirenti che possono acquistarli da fornitori sia nazionali che esteri. Di conseguenza, vi è un livello significativo di concorrenza tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori dell'Unione.

(8) Nell'analisi preliminare la Commissione ha inoltre rilevato l'esistenza di una stretta correlazione e di una forte concorrenza tra i prodotti GOES e gli SLC. I prodotti GOES sono il principale fattore produttivo per la fabbricazione di SLC. I prodotti GOES sono tagliati in laminazioni, successivamente impilate per formare un nucleo, che viene poi incorporato in un trasformatore. Secondo quanto constatato, i produttori di trasformatori dell'UE acquistano prodotti GOES o SLC e dispongono di impianti di trasformazione che consentono loro di tagliare i prodotti GOES in laminazioni e di impilarle in nuclei. Quando acquistano prodotti GOES, li trasformano in laminazioni e nuclei nei propri siti di produzione. Questo livello di integrazione evidenzia che i produttori di trasformatori dispongono di una certa flessibilità sul versante dell'approvvigionamento e che possono passare dall'acquisto di prodotti GOES all'acquisto di SLC in base alla situazione del mercato.

(9) I dati presentati dai produttori di GOES hanno confermato che essi vendevano prodotti GOES a due categorie di acquirenti, vale a dire fabbricanti di laminazioni e di nuclei, da un lato, e produttori di trasformatori, dall'altro. Tale risultanza è stata confermata dalle verifiche in loco delle risposte al questionario pervenute. La Commissione ha pertanto concluso che i GOES e gli SLC sono prodotti in concorrenza tra loro.

(10) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni presentate da varie parti, secondo le quali i prodotti GOES e gli SLC non sono simili o direttamente concorrenti, in quanto si tratta di prodotti fondamentalmente trasformati con caratteristiche tecniche differenti e un uso diverso. Dato l'elevato livello di correlazione, la pressione concorrenziale e l'agevole passaggio da un tipo di prodotto all'altro, i prodotti GOES, le laminazioni e i nuclei sono tutti in diretta concorrenza tra di loro e dovrebbero essere considerati quale prodotto in esame.

(11) Dopo l'apertura dell'inchiesta, svariate parti interessate, tra cui i produttori dell'Unione e alcuni produttori di trasformatori, hanno sostenuto che gli SLC incorporati in un trasformatore dovrebbero far parte del prodotto in esame e quindi essere soggetti a misure, nel caso in cui la Commissione decidesse di istituirne.

(12) La Commissione ha espresso accordo a tale proposito. Mentre i GOES sono il prodotto a monte, gli SLC si situano direttamente a valle e i trasformatori sono il prodotto a valle successivo nella catena del valore. Le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, ossia la trasmissione efficiente dell'energia elettrica, dei prodotti GOES e degli SLC non cambiano quando sono incorporati, quale nucleo, in un trasformatore.

(13) Per i prodotti GOES esistono diversi gradi di qualità, misurati in termini di "perdita del nucleo" in Watt/kg. Quanto più bassa è la perdita del nucleo, tanto più efficiente è la trasmissione dell'energia elettrica. I diversi gradi di qualità hanno un impatto significativo sul prezzo.

(14) Al fine di classificare correttamente i prodotti GOES, la Commissione ha analizzato attentamente le risposte al questionario per gli utilizzatori e le comunicazioni ricevute. Essa ha classificato provvisoriamente i prodotti GOES come segue, sulla base della perdita del nucleo in Watt/kg, che è ampiamente accettata come unità di misura: Prima qualità: < 0,7 W/kg, media qualità: da 0,7 W/kg a 0,9 W/kg e grado convenzionale: > 0,9 W/kg.

3. PRODUTTORI DELL'UNIONE

(15) I produttori dell'Unione producono GOES e SLC ("industria dell'Unione"). I produttori di GOES sono i seguenti: ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Germania; ThyssenKrupp Electrical Steel UGO S.A.S., Isbergues, Francia (collegato a ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH), Stalprodukt S.A., Bochnia, Polonia; GO Steel Frydek Mistek a.s., Frýdek-Místek, Repubblica ceca (collegato a Stalprodukt S.A.).

(16) Tutti i summenzionati produttori hanno collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Sono state effettuate verifiche in loco presso ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH e Stalprodukt S.A. Le verifiche hanno riguardato anche dati parziali relativi alle società controllate collegate.

(17) Tra i produttori di SLC dell'Unione figurano circa otto società, la maggior parte delle quali ubicate in Italia. Cinque di questi produttori hanno fornito risposte al questionario, due delle quali sono state verificate in loco. È emerso che alcuni di questi produttori hanno parzialmente delocalizzato la produzione di SLC in paesi al di fuori dell'Unione, tra cui la Turchia e gli Emirati arabi uniti.

(18) Diverse parti interessate hanno sostenuto che i produttori di SLC non fanno parte dell'industria dell'Unione, in quanto trasformano in SLC sia i prodotti GOES importati che quelli dell'Unione. Pertanto dovrebbero piuttosto essere trattati come importatori.

(19) La Commissione ha respinto tale argomentazione. I produttori di SLC, definiti dalle parti ricorrenti come centri di servizi, realizzano il prodotto in esame trasformando i prodotti GOES, a prescindere che siano originari dell'UE o di paesi terzi, in SLC presso i loro stabilimenti di produzione nell'Unione. I produttori di SLC fanno pertanto parte dell'industria dell'Unione.

4. **AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI**

(20) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat e delle informazioni presentate dai produttori dell'Unione, la Commissione ha effettuato un'analisi dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame nel periodo 2021-2025 ("periodo in esame").

(21) Nella sua valutazione dell'andamento delle importazioni, la Commissione non ha tenuto conto dei volumi delle importazioni provenienti da determinati paesi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie, in particolare: lo Spazio economico europeo (SEE), i paesi dell'EFTA, il Kenya e l'Ucraina. Alla luce della stretta integrazione dei mercati con i membri dell'EFTA-SEE, dei numeri complessivi delle importazioni da questi paesi, e del basso rischio di diversione degli scambi, la Commissione ritiene che i prodotti oggetto di valutazione originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein debbano essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento. Le importazioni dal Kenya sono escluse sulla base di accordi bilaterali ([5]), ([6]), mentre l'Ucraina è esclusa sulla base della sospensione del regolamento di salvaguardia ([7]), ([8]). Nel periodo in esame non sono state segnalate importazioni dall'Islanda, dal Liechtenstein e dal Kenya e le importazioni dalla Norvegia e dall'Ucraina hanno rappresentato rispettivamente lo 0,0009 % e lo 0,0006 % delle importazioni totali dell'UE del prodotto in esame.

(22) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando le vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione e le importazioni nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni sono state ricavate da Eurostat. Il volume di produzione è stato stabilito in base alle risposte al questionario dei produttori dell'Unione.

(23) Le importazioni totali del prodotto in esame hanno registrato l'andamento seguente:

Tabella 1

Volume delle importazioni, produzione, consumo e importazioni rispetto alla produzione e al consumo

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Importazione di prodotti GOES e di SLC in tonnellate	135 140	180 871	181 761	223 580	297 079
indice 2021 = 100	*100*	*134*	*134*	*165*	*220*
Importazione di prodotti GOES in tonnellate	101 617	134 440	132 732	172 006	227 396
indice 2021 = 100	*100*	*132*	*131*	*169*	*224*

([5]) Accordo sullo Spazio economico europeo, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.

([6]) Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e la Repubblica del Kenya, ELI: http://data.europa.eu/eli/ agree_internation/2024/1648/oj.

([7]) Regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2025, che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione, (GU L 2026/1153 del 5.6.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1153/oj).

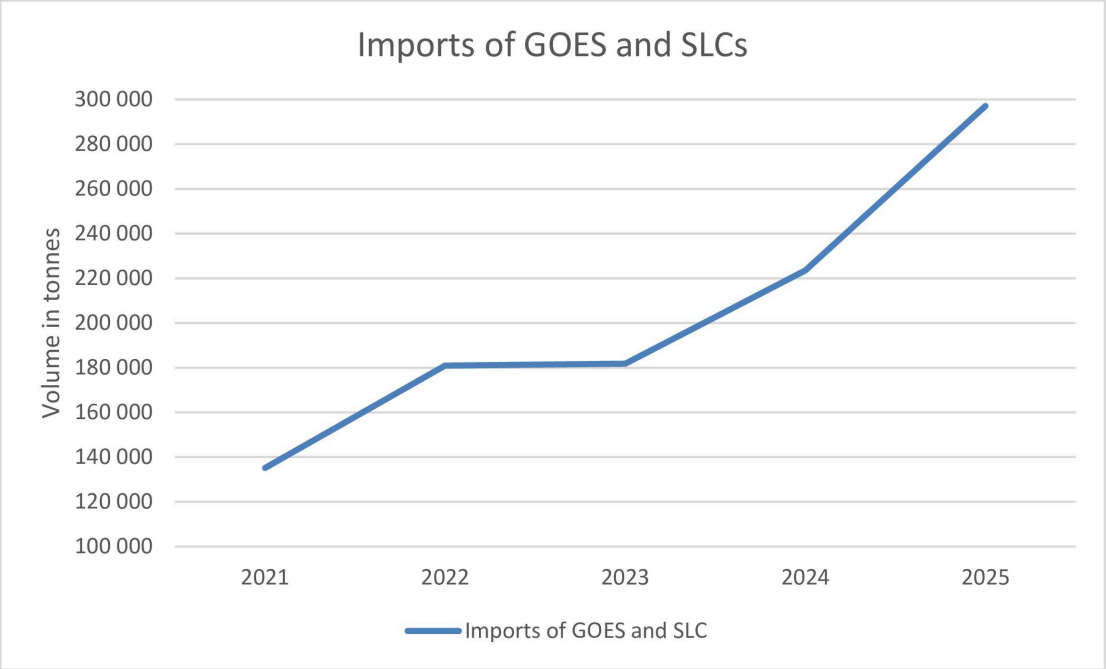
([8]) https://www.federalregister.gov/documents/2025/06/09/2025-10524/adjusting-imports-of-aluminum-and-steel-into-the-united-states.

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Importazione di SLC in tonnellate	33 523	46 431	49 029	51 574	69 683
indice 2021 = 100	*100*	*139*	*146*	*154*	*208*
Produzione in tonnellate	336 555	363 039	332 378	336 553	306 539
indice 2021 = 100	*100*	*108*	*99*	*100*	*91*
Importazioni rispetto alla produzione (rapporto)	0,40	0,50	0,55	0,66	0,97
indice 2021 = 100	*100*	*124*	*136*	*165*	*241*
Consumo in tonnellate	397 698	450 172	435 769	480 947	525 088
indice 2021 = 100	*100*	*113*	*110*	*121*	*132*
Importazioni rispetto al consumo (rapporto)	0,34	0,40	0,42	0,46	0,57
indice 2021 = 100	*100*	*118*	*123*	*137*	*166*

Fonte: EUROSTAT e risposte al questionario.

(24) L'analisi dell'andamento delle importazioni del prodotto in esame mostra un aumento del 120 % dei volumi delle importazioni in termini assoluti durante il periodo in esame, un aumento del 141 % rispetto alla produzione dell'Unione e un aumento del 66 % rispetto al consumo dell'Unione.

(25) Un primo aumento significativo delle importazioni, pari al 34 %, si è verificato tra il 2021 e il 2022. Le importazioni sono rimaste su un livello simile nel 2023 e sono ulteriormente aumentate del 23 % nel 2024 e del 33 % nel 2025. Nel 2025 le importazioni cinesi detengono una quota del 53 % delle importazioni totali, seguite da Giappone (20 %), Turchia (13 %), Corea ed Emirati arabi uniti (4 %). La quota delle importazioni cinesi è aumentata dal 20 % al 53 % nel periodo in esame, mentre nello stesso periodo le quote delle importazioni sono diminuite per il Giappone (dal 25 % al 20 %), la Turchia (dal 16 % al 13 %) e la Corea (dal 9 % al 4 %).



(26) I prezzi all'importazione dovrebbero essere valutati per tipo di prodotto e occorre operare una distinzione tra il prezzo dei prodotti GOES, delle laminazioni e dei nuclei. I prezzi all'importazione di prodotti GOES e di SLC, nel loro insieme, sono aumentati del 78 % tra il 2021 e il 2023, hanno iniziato a diminuire nel 2024 e nel 2025, quando l'aumento rispetto al 2021 era del 27 %. Inoltre i prodotti GOES dovrebbero essere distinti in base al grado. I prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti GOES sono disponibili solo a livello aggregato e non in base ai vari gradi, mentre i prezzi all'importazione sono disponibili per grado.

(27) I prezzi all'importazione delle laminazioni e dei nuclei non possono essere distinti, in quanto sono importati sotto lo stesso codice NC. Dalle informazioni di mercato è tuttavia possibile concludere in via provvisoria che le importazioni dagli Emirati arabi uniti sono costituite quasi esclusivamente da laminazioni e che il prezzo all'importazione dei nuclei dovrebbe essere pari a una media delle restanti importazioni.

Tabella 2

Prezzi all'importazione di prodotti GOES e di SLC, di GOES e di nuclei

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Prezzo all'importazione di prodotti GOES e di SLC (in EUR/tonnellata)	2 169	3 379	3 863	2 826	2 746
indice 2021 = 100	*100*	*156*	*178*	*130*	*127*
Prezzo all'importazione di prodotti GOES (in EUR/tonnellata)	1 904	3 046	3 448	2 432	2 405
indice 2021 = 100	*100*	*160*	*181*	*128*	*126*
Prezzo all'importazione di nuclei (in EUR/tonnellata)	2 950	4 342	5 024	4 233	3 970
indice 2021 = 100	*100*	*147*	*170*	*144*	*135*

Fonte: EUROSTAT.

(28) La Commissione conclude pertanto che il prodotto in esame è importato in quantitativi accresciuti. Si è registrato un notevole aumento delle importazioni, in termini sia assoluti che relativi. Tale conclusione deriva da un'analisi completa dei dati relativi all'intero periodo dell'inchiesta ed è corroborata sia dall'analisi globale che da un'analisi a livello disaggregato, per categoria di prodotto. Questi dati confermano che l'aumento delle importazioni è abbastanza recente, abbastanza improvviso, abbastanza marcato e abbastanza significativo per il prodotto in esame a livello mondiale, come confermato a livello di categoria di prodotto.

5. **SVILUPPI IMPREVISTI**

(29) La Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che l'aumento significativo delle importazioni di prodotti GOES e di SLC nell'Unione è una conseguenza diretta di sviluppi imprevisti, che non solo creano ma anche intensificano gli squilibri nel commercio a livello internazionale del prodotto in esame.

(30) Il mercato globale dell'acciaio, compreso il settore dei prodotti GOES, è caratterizzato da una sovracapacità e negli ultimi anni ha registrato con un aumento significativo della capacità a livello mondiale. Già nel 2024 nella sola Cina si registrava una sovracapacità di prodotti GOES pari a 600 000 tonnellate (equivalenti al 20 % della sua domanda interna totale), mentre India, Corea e Giappone erano collettivamente responsabili della produzione di ulteriori 242 000 tonnellate. Questo livello di capacità inutilizzata è in netto contrasto con il consumo dell'UE, che nello stesso anno è stato pari a 366 850 tonnellate. Ciò ha contribuito in modo significativo all'aumento dei volumi delle importazioni osservato nel mercato dell'Unione.

(31) In caso di sovracapacità su scala mondiale, i produttori generano quantità in eccesso che cercano di smaltire ovunque possibile e preferibilmente in mercati con livelli di prezzo elevati. Il mercato dell'Unione, in cui prevalevano livelli di prezzo così elevati, è diventato una destinazione attraente per tale produzione in eccesso.

(32) L'effetto di cui sopra è stato esacerbato da pratiche commerciali restrittive nei mercati dei paesi terzi. Negli ultimi anni si è riscontrato che altri importanti mercati sono diventati sempre più chiusi, in quanto molti paesi hanno fatto sempre maggiore ricorso alle politiche commerciali e agli strumenti di difesa commerciale per proteggere i produttori nazionali. Da quando gli Stati Uniti hanno introdotto le misure di cui alla sezione 232 nel 2025 ([9]) (dazio del 50 % sui prodotti di acciaio, compresi i GOES), le importazioni di prodotti GOES negli Stati Uniti sono diminuite, il che ha provocato una diversione degli scambi e un aumento delle importazioni di GOES nell'Unione.

([9]) https://www.federalregister.gov/documents/2025/06/09/2025-10524/adjusting-imports-of-aluminum-and-steel-into-the-united-states.

Inoltre il mercato dell'Unione rimane attraente per le sue dimensioni, essendo uno dei maggiori mercati a livello mondiale per i prodotti GOES. Solo la Cina ha un mercato interno più grande di quello dell'Unione. Il mercato della Repubblica popolare cinese è tuttavia soggetto a misure antidumping sulle importazioni dal Giappone e dalla Corea ([10]) comprese tra il 37 % e il 46 %, il che ha indotto Giappone e Corea a reindirizzare alcune esportazioni verso l'Unione.

(33) Alcune parti hanno sostenuto che la sovracapacità globale e i dazi statunitensi di cui alla "Sezione 232", addotti dalla Commissione, non dovrebbero essere considerati "sviluppi imprevisti". Tali parti hanno aggiunto che la sovracapacità globale era già stata menzionata nel riesame in previsione della scadenza di misure antidumping completato nel 2022; pertanto tale elemento non avrebbe dovuto costituire una sorpresa.

(34) La Commissione ha respinto l'argomentazione. Gli operatori di mercato possono ragionevolmente aspettarsi un aumento delle capacità dei loro concorrenti in linea con le tendenze del mercato, come la crescita del consumo. Come indicato nel presente regolamento, tale crescita del consumo è stata effettivamente osservata nel periodo in esame. Nel prossimo futuro si prevede un'ulteriore crescita, ad esempio nel contesto della transizione energetica e del crescente fabbisogno di centri dati. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano tuttavia che la Cina ha già sviluppato capacità che superano chiaramente quanto il mercato è stato in grado di assorbire. Il fatto che una certa sovracapacità fosse già stata osservata al momento dell'ultimo riesame in previsione della scadenza di misure antidumping ([11]) non significa che la sovracapacità accumulatasi in seguito potesse essere prevista.

(35) Inoltre i prodotti GOES e gli SLC sono soggetti a un'aliquota IVA del 13 % in Cina. Tuttavia, nell'ambito dell'attuale politica fiscale cinese, la Cina ha introdotto una riduzione dell'IVA del 13 % applicabile alle esportazioni di SLC e di trasformatori nei quali sono incorporati gli SLC. Tale riduzione non è stata però introdotta per le esportazioni di prodotti GOES. Ciò significa che i produttori esportatori cinesi sono incentivati a esportare SLC e trasformatori. Il governo cinese introduce tali riduzioni dell'IVA in modo selettivo per promuovere di volta in volta l'esportazione di determinati prodotti. Dette misure giungono quindi inattese per gli operatori di mercato al di fuori della Cina.

(36) Alla luce di queste circostanze, la Commissione ha concluso in via provvisoria che gli sviluppi imprevisti, in particolare la sovracapacità a livello mondiale, le misure di difesa commerciale dei paesi terzi e gli aumenti generali delle tariffe, segnatamente negli USA, nonché le riduzioni dell'IVA in Cina, non solo hanno determinato, ma continueranno a determinare un aumento sostanziale delle importazioni di prodotti GOES nell'Unione.

6. **OBBLIGHI I CUI EFFETTI HANNO DETERMINATO UN AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI**

(37) Il prodotto in esame comprende diverse linee tariffarie su cui l'Unione europea, a seguito di concessioni tariffarie accordate in precedenti cicli di negoziati commerciali multilaterali, ha assunto gli impegni tariffari ([12]) di seguito indicati:

Tabella 3

Aliquote del dazio

Linea tariffaria	Aliquota del dazio (impegno tariffario)
7225 11 00	Esenzione
7226 11 00	Esenzione
8504 90 13	Esenzione

([10]) https://www.reuters.com/markets/commodities/china-extend-anti-dumping-duties-steel-product-japan-south-korea-eu-2022-07-22/#:~:text=Reuters%20Plus-,China%20to%20extend%20anti%2Ddumping%20duties%20on%20steel%20product%20from,during%20the%20year%2Dlong%20investigation.

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/58/oj).

([12]) http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj.

(38) Al momento della determinazione relativa alla salvaguardia provvisoria, tali concessioni sono inserite nella parte I, sezione II, dell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea, certificato come elenco UE CLXXIII – Unione europea il 1º dicembre 2016 ([13]), quale modificato.

(39) In ragione di tali concessioni inserite nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea, allegato al GATT e divenuto parte integrante dell'accordo a norma dell'articolo II, paragrafo 7, del GATT 1994, e in virtù di altre parti del GATT 1994, l'Unione europea ha assunto obblighi ai sensi del GATT 1994, in particolare come segue: articolo XI, paragrafo 1, che vieta le restrizioni non tariffarie sulle importazioni dei prodotti sopra elencati e, soprattutto, articolo II, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994. A norma dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima frase, all'UE non è consentito, in assenza di deroghe applicabili, istituire dazi doganali ordinari sul prodotto in questione superiori a quelli stabiliti e previsti nella parte pertinente dell'elenco di concessioni e impegni dell'UE, ossia all'aliquota sopraindicata per ciascuna delle linee tariffarie in questione. Inoltre i dazi all'importazione dell'UE applicati al prodotto in esame, noti anche come dazi della nazione più favorita, al momento dell'inchiesta si attestavano ai livelli massimi consentiti dagli impegni tariffari suindicati.

(40) Il prodotto in esame era importato in quantitativi accresciuti in conseguenza dei suddetti obblighi assunti ai sensi del GATT 1994 (articolo XI, paragrafo 1, articolo II, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994), poiché tali obblighi, combinati con le concessioni tariffarie accordate dall'Unione europea nei successivi cicli di negoziati commerciali multilaterali, rafforzavano e garantivano le condizioni di accesso al mercato per le importazioni del prodotto in esame nel mercato dell'Unione europea. I summenzionati impegni tariffari dell'Unione europea hanno quindi determinato l'aumento delle importazioni e non hanno lasciato all'Unione europea alcun margine per aumentare i dazi doganali ordinari anziché introdurre una misura di salvaguardia. Ciò spiega anche in che modo gli obblighi in questione abbiano avuto come conseguenza l'aumento delle importazioni che causano un grave pregiudizio.

(41) Allo stesso tempo, gli obblighi previsti dal GATT e sopra indicati impedivano all'UE di aumentare i dazi all'importazione applicati sul prodotto in questione. Sono quindi gli obblighi assunti dall'Unione europea ai sensi del GATT 1994 che hanno limitato la capacità dell'UE di prevenire o porre rimedio al pregiudizio derivante dall'aumento delle importazioni. Parallelamente, l'Unione europea ha sospeso tali obblighi a seguito dell'applicazione della propria misura di salvaguardia.

7. **GRAVE PREGIUDIZIO**

7.1. **Situazione dei produttori dell'Unione**

(42) Al fine determinare in via preliminare se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un grave pregiudizio nei confronti dei produttori dell'Unione del prodotto in esame, la Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755, ha esaminato l'andamento del consumo, della produzione, dell'utilizzo degli impianti, delle vendite, delle quote di mercato, dei prezzi, della redditività, delle scorte, del rendimento dei capitali investiti, dei flussi di liquidità e dell'occupazione per il prodotto in esame durante il periodo in esame.

(43) Gli indicatori di pregiudizio hanno registrato in generale un andamento negativo durante il periodo in esame. Dopo una ripresa piuttosto promettente nel 2022 e nel 2023 in seguito alla pandemia di COVID-19, nel 2024 si è verificata una flessione significativa, con un lieve ma insufficiente miglioramento nel 2025.

(44) Nel periodo in esame, a fronte di un aumento del consumo, il volume di produzione è diminuito del 9 %, le vendite del 4 %, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa al 43 % (rispetto al 66 % del 2021). La redditività delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti è scesa dall'8,4 % al 3,6 % nel periodo in esame.

(45) Ciò è risultato insostenibile in un settore ad alta intensità di capitale. La Commissione ha inoltre constatato che era necessario un profitto di riferimento del 15 % circa per consentire gli investimenti necessari al fine di raggiungere e mantenere il massimo grado di qualità. Tale profitto di riferimento si basava sui tassi di profitto realizzati dai produttori dell'Unione nel 2022 e nel 2023, prima del consistente aumento delle importazioni.

(46) A fronte di un aumento della domanda del 32 %, i produttori di GOES dell'Unione hanno aumentato la capacità del 9 %. Tuttavia, a causa della pressione esercitata dalle importazioni, l'utilizzo degli impianti è diminuito dall'85 % al 71 % nel periodo in esame e i produttori di GOES dell'Unione hanno perso il 35 % della quota di mercato.

([13]) Doc. WTO WT/Let/1220.

(47) Nel complesso, la situazione economica dei produttori di GOES dell'Unione (TK e Stalprodukt) ha mostrato una tendenza costantemente negativa per la maggior parte degli indicatori di pregiudizio, mentre la situazione dei produttori di SLC dell'Unione presenta un quadro più eterogeneo a seconda del loro modello di business, in particolare del fatto che si rifornissero di GOES principalmente da produttori dell'Unione o da paesi terzi. Alcuni sono risultati in perdita, mentre altri hanno realizzato profitti. Nel complesso, secondo quanto constatato dalla Commissione, i produttori di SLC dell'Unione che dipendevano dalle forniture di GOES provenienti dai produttori dell'Unione hanno subito un pregiudizio maggiore rispetto a quelli che facevano affidamento, almeno in parte, su importazioni a basso prezzo, in particolare dalla Cina.

(48) Esaminando la situazione complessiva, il consumo dell'Unione, le vendite dei produttori dell'Unione e le corrispondenti quote di mercato hanno registrato l'andamento seguente:

Tabella 4

Prezzi all'importazione, prezzi di vendita sul mercato interno ad acquirenti indipendenti e undercutting dei prezzi

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Prezzo all'importazione di prodotti GOES e di SLC (in EUR/tonnellata)	2 169	3 379	3 863	2 826	2 746
indice 2021 = 100	*100*	*156*	*178*	*130*	*127*
Prezzo di vendita di prodotti GOES e di SLC sul mercato interno dell'UE (in EUR/tonnellata)	2 270	3 529	3 529	2 826	2 896
indice 2021 = 100	*100*	*155*	*155*	*124*	*128*
Undercutting dei prezzi di prodotti GOES e di SLC	4,5 %	4,3 %	- 9,5 %	0,0 %	5,2 %
indice 2021 = 100	*100*	*96*	*- 212*	*0*	*116*

Fonte: EUROSTAT e risposte al questionario.

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Prezzo all'importazione di prodotti GOES (in EUR/tonnellata)	1 904	3 046	3 448	2 432	2 405
indice 2021 = 100	*100*	*160*	*181*	*128*	*126*
Prezzo di vendita di prodotti GOES sul mercato interno dell'UE (in EUR/tonnellata)	2 062	3 441	3 325	2 579	2 803
indice 2021 = 100	*100*	*167*	*161*	*125*	*136*
Undercutting dei prezzi dei prodotti GOES	7,7 %	11,5 %	- 3,7 %	5,7 %	14,2 %
indice 2021 = 100	*100*	*150*	*- 48*	*74*	*185*

Fonte: EUROSTAT e risposte al questionario.

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Prezzo all'importazione di nuclei (in EUR/tonnellata)	2 879	4 270	4 934	4 038	3 796
indice 2021 = 100	*100*	*148*	*171*	*140*	*132*
Prezzo di vendita di nuclei sul mercato interno dell'UE (in EUR/tonnellata)	3 568	4 684	4 980	4 235	4 186
indice 2021 = 100	*100*	*131*	*140*	*119*	*117*
Undercutting dei prezzi dei nuclei	19,3 %	8,8 %	0,9 %	4,6 %	9,3 %
indice 2021 = 100	*100*	*46*	*5*	*24*	*48*

Fonte: EUROSTAT e risposte al questionario.

(49) I produttori dell'Unione vendono prevalentemente GOES con gradi di qualità inferiore, mentre le importazioni sono costituite in larga misura da gradi di qualità superiore. Dato il diverso mix di prodotti che caratterizza i GOES venduti sul mercato interno e i GOES importati, qualsiasi calcolo dell'undercutting dei prezzi basato su medie è prudente e persino sottostimato. Per i nuclei è stata condotta un'analisi separata dell'undercutting nella quale, sulla base delle risposte al questionario, siamo stati in grado di individuare i prezzi dei nuclei nell'UE e di estrapolare i relativi prezzi all'importazione con maggiore accuratezza. I dati disponibili non hanno consentito un calcolo significativo dell'undercutting delle laminazioni.

(50) Per i prodotti GOES e gli SLC è stato registrato un undercutting negli anni 2021 e 2022. Nel 2023 i prezzi del mercato mondiale erano elevati in termini assoluti e i prezzi all'importazione erano in media superiori rispetto ai prezzi di vendita sul mercato interno. Nel 2024 i prezzi all'importazione sono diminuiti e si è nuovamente osservato un undercutting dei prezzi. Nel 2025 l'undercutting dei prezzi è stato pari al 5,2 % per i prodotti GOES e gli SLC a livello aggregato, e al 14,2 % per i GOES e al 9,3 % per i nuclei.

Tabella 5

Consumo, vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti e quota di mercato interno

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Consumo in tonnellate	397 698	450 172	435 769	480 947	525 088
indice 2021 = 100	*100*	*113*	*110*	*121*	*132*
Vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti in tonnellate	262 558	269 301	254 008	257 368	228 009
indice 2021 = 100	*100*	*103*	*97*	*98*	*87*
Quota di mercato interno	66 %	60 %	58 %	54 %	43 %

Fonte: EUROSTAT e risposte al questionario.

(51) Il consumo è aumentato costantemente durante il periodo in esame, registrando solo un lieve calo tra il 2022 e il 2023. Complessivamente, è aumentato del 32 % durante il periodo in esame. Inizialmente le vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti oscillavano intorno al valore del 2021, ma nel 2025 sono diminuite del 13 % rispetto al 2021. L'aumento del consumo e il calo delle vendite sul mercato interno hanno comportato una consistente perdita di quota di mercato interno, che è passata dal 66 % al 43 %.

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Produzione in tonnellate	336 555	363 039	332 378	336 553	306 539
indice 2021 = 100	*100*	*108*	*99*	*100*	*91*
Capacità produttiva in tonnellate	393 825	408 735	411 135	427 107	430 107
indice 2021 = 100	*100*	*104*	*104*	*108*	*109*
Utilizzo degli impianti	85 %	89 %	81 %	79 %	71 %

Fonte: risposte al questionario.

(52) La produzione nel periodo in esame è inizialmente aumentata dell'8 %, per poi tornare ai livelli del 2021 e infine diminuire del 9 % nel 2025 rispetto al 2021. La capacità produttiva è progressivamente aumentata nel corso del tempo, fino a raggiungere un incremento del 9 % nel 2025 rispetto al 2021. Poiché i due indicatori hanno registrato tendenze opposte, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 14 % nel 2025 rispetto al 2021.

Tabella 7

Vendite sul mercato interno ed esportazioni ad acquirenti indipendenti e loro redditività

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato interno in tonnellate	262 558	269 301	254 008	257 368	228 009
indice 2019 = 100	*100*	*103*	*97*	*98*	*87*
Esportazioni ad acquirenti indipendenti in tonnellate	80 538	94 515	85 858	81 573	100 973
indice 2019 = 100	*100*	*117*	*107*	*101*	*125*
Redditività delle vendite sul mercato interno (in % del fatturato)	8,4 %	14,5 %	14,1 %	- 2,3 %	3,6 %
Redditività delle esportazioni (in % del fatturato)	8,3 %	16,4 %	14,2 %	- 1,9 %	4,4 %

Fonte: EUROSTAT e risposte al questionario.

(53) Dal 2021 al 2022 la redditività è aumentata di 6,1 punti percentuali per le vendite sul mercato interno e di 8,1 punti percentuali per le esportazioni, ma è diminuita drasticamente nel 2024. Nel 2025 è leggermente migliorata, pur rimanendo su livelli bassi e insostenibili.

Tabella 8

Flussi di liquidità, rendimento dei capitali investiti, scorte e occupazione

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Flussi di liquidità (in migliaia di EUR)	51 240	166 298	157 549	91 611	108 224
indice 2021 = 100	*100*	*325*	*307*	*179*	*211*
Rendimento dei capitali investiti (in %)	12,2 %	34,5 %	23,7 %	- 2,4 %	5,3 %
Scorte (in tonnellate)	19 413	24 802	23 530	26 244	16 553
indice 2021 = 100	*100*	*128*	*121*	*135*	*85*
Occupazione	2 798	2 895	2 973	3 043	3 057
indice 2021 = 100	*100*	*103*	*106*	*109*	*109*

Fonte: risposte al questionario.

(54) I flussi di liquidità sono aumentati del 111 % nel periodo in esame. Il rendimento dei capitali investiti è diventato negativo nel 2024 ed è diminuito complessivamente di 6,9 punti percentuali tra il 2021 e il 2025. Durante il periodo in esame le scorte sono diminuite del 15 %. L'occupazione è aumentata simmetricamente all'incremento della capacità produttiva del 9 % nel 2025 rispetto al 2021.

7.2. **Conclusioni**

(55) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via preliminare che i produttori dell'Unione subiscono un grave pregiudizio, come evidenziato in particolare da un calo della produzione, delle vendite, da una perdita significativa di quota di mercato, da una significativa contrazione dei prezzi e da una redditività notevolmente ridotta.

8. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(56) La Commissione ha esaminato se l'aumento delle importazioni abbia arrecato un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione. La Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti avessero potuto allo stesso tempo arrecare pregiudizio ai produttori dell'Unione in modo da mettere in discussione la presenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e l'aumento delle importazioni.

8.1. **Aumento delle importazioni**

(57) La Commissione ha determinato in via preliminare che esiste un nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni del prodotto in esame e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.

(58) Mentre le importazioni del prodotto in esame sono aumentate del 120 % tra il 2021 e il 2025, nello stesso periodo i produttori dell'Unione, in particolare i produttori di GOES dell'Unione, in un contesto di aumento del consumo, hanno subito perdite in termini di produzione e vendite e una perdita significativa di quota di mercato, con conseguenti livelli di profitto in calo e insostenibili.

(59) La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che esiste un nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.

8.2. **Altri fattori noti**

(60) Per garantire che il grave pregiudizio non sia attribuito a fattori diversi dall'aumento delle importazioni, la Commissione ha effettuato un'analisi preliminare per determinare se altri fattori possano aver contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e per distinguere gli effetti di tali fattori dagli effetti dell'aumento delle importazioni, al fine di stabilire in via preliminare l'esistenza di una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto.

(61) Diverse parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione risentono degli elevati prezzi dell'energia all'interno dell'Unione piuttosto che dell'aumento delle importazioni. In effetti, i prezzi dell'energia sono generalmente più elevati nell'Unione rispetto ad altre regioni del mondo. Tuttavia, in normali condizioni di mercato, i fabbricanti sono in grado di far sì che gli aumenti dei costi si rispecchino nei loro prezzi di vendita e quindi di mantenere profitti ragionevoli. L'aumento del livello delle importazioni ha impedito ai produttori dell'Unione di aumentare i loro prezzi di vendita in misura sufficiente a coprire l'aumento dei costi dell'energia. Non è quindi l'aumento dei costi in quanto tale ad aver causato un pregiudizio, bensì l'incapacità del produttore dell'Unione di rispecchiare con precisione tali aumenti dei costi nei prezzi di vendita, a causa dell'aumento delle importazioni.

(62) Diverse parti hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non erano in grado di fornire GOES in quantità e qualità sufficienti. Dall'inchiesta è emerso che, allo stato attuale, i produttori dell'Unione sono teoricamente in grado di soddisfare circa l'80 % della domanda di GOES nei gradi attualmente prodotti nell'Unione.

(63) La Commissione ha tuttavia constatato, e in tal senso ha concordato con questa asserzione, che i produttori dell'Unione non erano in grado di produrre la massima qualità necessaria affinché i trasformatori più efficienti sotto il profilo energetico (ossia quelli con le perdite del nucleo più basse tecnicamente possibili) soddisfacessero l'aumento della domanda. Anche i produttori dell'Unione hanno concordato con tale asserzione. Tuttavia tale fattore non ha attenuato il nesso di causalità tra l'aumento dei volumi delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, in quanto questi problemi di qualità non hanno impedito all'industria dell'Unione di conseguire solidi tassi di profitto nel 2022 e nel 2023 (cfr. la tabella 6).

(64) Diverse parti hanno sostenuto che l'aumento delle importazioni riflette la crescente domanda e la normalizzazione del mercato dopo la pandemia. La Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione avrebbe dovuto beneficiare di tali condizioni di mercato favorevoli, ma ciò non si è concretizzato a causa dell'aumento delle importazioni, che ha superato la crescita del consumo.

(65) La Commissione ha inoltre valutato l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario ricevute. La Commissione ha constatato che i produttori di GOES dell'Unione hanno leggermente aumentato i volumi delle esportazioni nel periodo in esame. Essa ha pertanto respinto in via provvisoria l'argomentazione secondo cui l'andamento delle esportazioni avrebbe contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(66) Alcune parti hanno inoltre sostenuto che il pregiudizio è stato causato dai cospicui investimenti dei produttori dell'Unione e dalla decarbonizzazione. Tuttavia gli investimenti erano necessari per continuare a fornire a livello costante una buona qualità del prodotto in esame e per migliorarlo ulteriormente. L'aumento delle importazioni e il rapido deterioramento della situazione economica hanno impedito all'industria dell'Unione di effettuare ulteriori investimenti, necessari per migliorare ulteriormente la qualità.

(67) Per tale motivo la Commissione non ha individuato eventuali altri fattori che potrebbero attenuare il nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.

8.3. **Conclusioni**

(68) Per i motivi di cui sopra la Commissione ha concluso in via provvisoria che esisteva un nesso di causalità tra il significativo aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Altri fattori, in particolare gli elevati prezzi dell'energia, potrebbero aver contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, ma non hanno attenuato il nesso di causalità.

9. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(69) La Commissione ha esaminato se sarebbe nell'interesse dell'Unione adottare misure provvisorie. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dei produttori dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(70) L'industria dell'Unione è costituita da 12 produttori, ubicati in differenti Stati membri dell'Unione, che nel 2025 impiegavano direttamente oltre 3 000 addetti in relazione al prodotto in esame. La sua scomparsa avrebbe notevoli conseguenze negative sia per gli addetti che per le regioni in cui si trovano gli impianti di produzione.

(71) È stato accertato che l'industria dell'Unione subisce un grave pregiudizio causato dall'aumento delle importazioni. L'istituzione di misure volte a proteggere l'industria dell'Unione da questo aumento significativo delle importazioni è quindi chiaramente nell'interesse dell'industria stessa.

(72) I prodotti GOS e gli SLC costituiscono un fattore produttivo indispensabile nei trasformatori, che sono una componente critica della rete, la cui disponibilità e accessibilità economica sono essenziali per la transizione energetica dell'Europa e la sicurezza dell'approvvigionamento. In assenza di produzione di GOES e di SLC in Europa, l'industria dei trasformatori dell'Unione dipenderebbe interamente dalle importazioni di tali materiali dai paesi terzi. Durante il periodo in esame la quota di mercato di prodotti GOES e di SLC dell'industria dell'Unione è diminuita di 23 punti percentuali, scendendo al 43 %, mentre la quota di mercato degli importatori, in particolare quelli cinesi, ha continuato ad aumentare ed è salita a oltre il 50 % delle importazioni totali.

(73) Date le perturbazioni della catena di approvvigionamento globale che evidenziano vulnerabilità, disporre di un'industria di prodotti GOES e di SLC solida garantisce che l'Unione possa mantenere la sua produzione industriale e la sua autonomia strategica, anche in tempi di incertezza a livello mondiale.

(74) Inoltre un'industria dell'Unione di prodotti GOES e di SLC contribuisce al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. L'industria dell'Unione rispetta le normative ambientali dell'Unione, mentre le importazioni di prodotti GOES e di SLC potrebbero comportare una rilocalizzazione delle emissioni di CO_2.

(75) Gli utilizzatori e gli importatori, in generale, mirano al prezzo più basso possibile. Tuttavia è anche nel loro interesse disporre di un'industria dell'Unione competitiva e solida quale fonte di approvvigionamento affidabile.

(76) Diverse parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non soddisfacevano, in termini di quantità e di qualità, la domanda degli utilizzatori dell'Unione. Inoltre la capacità totale dell'industria dell'Unione di prodotti GOES non consentirebbe di soddisfare il consumo dell'Unione di tali prodotti. I GOES prodotti dall'industria dell'Unione non risponderebbero neppure alle prescrizioni in materia di perdita del nucleo e di rumore di cui al regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione ([14]). Di conseguenza, l'industria dei trasformatori dell'Unione non sarebbe in grado di produrre trasformatori conformi a tali prescrizioni. Le parti hanno inoltre sostenuto che l'adozione di una misura aumenterebbe in modo significativo i prezzi dei prodotti GOES e degli SLC per l'industria a valle dei trasformatori dell'Unione. Tutto ciò danneggerebbe la competitività dell'industria dei trasformatori dell'Unione e determinerebbe un aumento delle importazioni di trasformatori e della dipendenza dalla Cina. La Commissione ha tenuto conto delle preoccupazioni relative all'approvvigionamento di prodotti GOES e di SLC introducendo dazi specifici basati su prezzi minimi all'importazione combinati con contingenti tariffari, che mirano non solo a proteggere l'industria dell'Unione ma anche a mantenere il mercato dell'Unione aperto alle importazioni. La forma delle misure garantirà inoltre che l'eventuale costo aggiuntivo sia limitato al minimo indispensabile per i produttori di trasformatori, in particolare per quelli che acquistano già prodotti GOES di alta qualità a prezzi prossimi al livello della soglia di prezzo. Inoltre il costo dei prodotti GOES in un trasformatore rappresenta in media una quota compresa tra il 10 % e il 30 % e nella maggior parte dei casi l'aumento dei costi ne costituirà solo una piccola percentuale. D'altro canto, l'istituzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di investire nell'ottica di aumentare la produzione di GOES di alta qualità.

(77) È stato inoltre sostenuto che una misura sui prodotti GOES e sugli SLC condurrebbe a pratiche di elusione. I produttori dei paesi esportatori potrebbero sottoporre i prodotti GOES e gli SLC a un'ulteriore lavorazione per convertirli in nuclei incorporati in trasformatori, al fine di evitare i dazi.

([14]) Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/548/2019-11-14.

(78) La Commissione ha preso in esame tale argomentazione e ha ritenuto giustificato applicare le misure anche ai nuclei incorporati nei trasformatori. I prodotti GOES e gli SLC, compresi gli SLC ulteriormente lavorati per essere convertiti in trasformatori, saranno pertanto soggetti alle misure provvisorie istituite a norma del presente regolamento. Tale inclusione è necessaria per garantire l'efficacia della misura. Inoltre un nucleo all'interno di un trasformatore è identificabile e presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di un nucleo non ancora incorporato in un trasformatore.

(79) Diverse parti hanno inoltre sostenuto che prezzi più elevati dei prodotti GOES e degli SLC dovuti alla misura inciderebbero negativamente sul settore dei trasformatori, ritardando così l'espansione della rete e determinando un aumento dei prezzi dell'energia elettrica.

(80) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. I prezzi dei trasformatori rappresentano solo una piccola parte dei costi totali sostenuti per la gestione della rete elettrica. L'effetto di un aumento dei prezzi dei trasformatori sui costi di gestione della rete e quindi sui prezzi dell'energia elettrica è risultato trascurabile.

(81) Alcune parti hanno sostenuto che l'istituzione di misure di salvaguardia non è nell'interesse dell'Unione in quanto tali misure, in combinazione con il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM"), che sarà presto introdotto dalla normativa dell'Unione, comporteranno prezzi all'importazione ancora più elevati, il che probabilmente avrà un impatto negativo sulla competitività dei produttori di trasformatori.

(82) La Commissione ha respinto questa argomentazione. I produttori dell'Unione adattano costantemente i processi produttivi per conformarsi alla normativa dell'Unione volta a ridurre le emissioni di carbonio. Le misure CBAM mirano a mantenere l'industria dell'Unione competitiva rispetto ai produttori dei paesi esportatori che, in virtù della propria legislazione nazionale, non sono tenuti a rispettare norme analoghe in materia di riduzione delle emissioni di carbonio. Accogliendo l'argomentazione si vanificherebbero gli sforzi dell'Unione volti a ridurre le emissioni di carbonio, il che è chiaramente contrario all'interesse dell'Unione.

(83) Sulla base delle argomentazioni e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito che le misure di salvaguardia nelle forme delineate nella sezione 12.2 rappresentano il giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori e quelli degli utilizzatori, in quanto da un lato affrontano il grave pregiudizio causato dall'aumento delle importazioni e dall'altro tengono conto degli interessi dei produttori di trasformatori assoggettando a misure la parte di SLC incorporata nei trasformatori importati.

(84) La misura fungerà verosimilmente anche da catalizzatore per gli investimenti in prodotti GOES e in SLC dell'industria dell'Unione e per i conseguenti aumenti di utilizzo degli impianti. L'istituzione di misure consentirà ai produttori dell'Unione di riprendere e incrementare la produzione, come pure di recuperare la loro competitività. In tal modo l'industria dell'Unione sarà più sostenibile e competitiva a lungo termine.

(85) Sulla base delle considerazioni di cui sopra e di un attento esame dei vari interessi, la Commissione ha concluso in via provvisoria che è nell'interesse dell'Unione adottare misure di salvaguardia sotto forma di dazi specifici, basati sulla differenza tra una soglia di prezzo stabilita e il prezzo all'importazione effettivo per grado di qualità del prodotto. Gli effetti positivi per l'industria dell'Unione superano gli effetti negativi che i produttori di trasformatori potrebbero dover affrontare. Questa misura equilibrata consentirebbe le importazioni nell'Unione, in particolare dei prodotti che presentano gradi di alta qualità, garantendo che l'approvvigionamento estero continui a soddisfare la domanda dell'industria a valle e assicurando nel contempo livelli di prezzo sostenibili per l'industria dell'Unione.

(86) I produttori dell'Unione del prodotto in esame rivestono un'importanza strategica per la sicurezza economica e la resilienza a lungo termine dell'Unione, e quest'ultima non può permettersi di perdere tale industria. La Commissione ritiene pertanto che la misura di salvaguardia sia nell'interesse dell'Unione.

10. **CIRCOSTANZE CRITICHE**

(87) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/478, la Commissione ha esaminato se esistessero circostanze critiche in cui ogni indugio avrebbe causato un danno difficilmente riparabile. In particolare, sono state esaminate l'attuale situazione dei produttori dell'Unione e la probabilità di un ulteriore aumento delle importazioni nel prossimo futuro.

(88) I produttori dell'Unione versavano già in una situazione difficile, come argomentato nella sezione 7 del presente regolamento. In particolare, i produttori dell'Unione hanno perso quote di mercato significative in un mercato altrimenti in crescita. Inoltre un produttore dell'Unione ha temporaneamente cessato la produzione in uno dei suoi impianti a causa della situazione economica insostenibile.

(89) Inoltre, come spiegato nella sezione 5, il volume dell'attuale sovracapacità globale (esclusa la capacità aggiuntiva pianificata) è stato stimato a oltre 842 000 tonnellate, un quantitativo pari a più del doppio del consumo dell'Unione nello stesso periodo. In considerazione della sovracapacità assai significativa che supera qualsiasi potenziale domanda, compresa la crescita della domanda prevista nei paesi esportatori, la produzione in eccesso cercherà di trovare sbocchi nei paesi importatori, compresa molto probabilmente l'Unione che, a differenza di molti altri mercati, è ancora un mercato aperto.

(90) A motivo delle misure di difesa commerciale vigenti in molti paesi terzi (cfr. il considerando (32)) e dei dazi imposti dagli Stati Uniti (cfr. il considerando (32)), il mercato dell'Unione rimarrà una destinazione attraente per le esportazioni, come chiarito nella sezione 5. Data la già difficile situazione dei produttori dell'Unione, qualsiasi ulteriore aumento delle importazioni sarebbe insostenibile.

(91) La Commissione ha pertanto ritenuto che, a causa del grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e del rischio di un ulteriore aumento delle importazioni, sussistano circostanze critiche. Ogni indugio nell'adozione di misure di salvaguardia provvisorie causerebbe un danno difficilmente riparabile. La Commissione conclude quindi che debbano essere adottate senza indugio misure di salvaguardia provvisorie.

11. ESCLUSIONE DI ALCUNI PAESI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PROVVISORIE

(92) In seguito all'apertura dell'inchiesta, la Colombia, il Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Islanda, il Messico, l'Ucraina, la Svizzera, Taiwan e la Thailandia hanno sostenuto che dovrebbero essere esentati dall'ambito di applicazione delle misure, in considerazione del loro status di paesi in via di sviluppo o dei volumi trascurabili delle loro esportazioni del prodotto in esame nell'Unione, oppure in virtù di un accordo commerciale bilaterale in vigore tra detti paesi e l'Unione.

(93) Diverse parti hanno chiesto di esentare il Giappone e la Corea dall'ambito di applicazione delle misure, in quanto tali paesi esportano tipi di prodotti di alta qualità non fabbricati nell'Unione, che pertanto non sono in concorrenza con i tipi di prodotti realizzati dai produttori dell'Unione.

(94) In conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e in osservanza degli obblighi internazionali dell'Unione, le misure provvisorie non devono applicarsi nei confronti di prodotti originari di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC, o dell'Algeria ([15]), finché la quota di importazioni di tale prodotto nell'Unione non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano, tutti insieme, oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione.

(95) L'allegato III.1 elenca tutti i paesi in via di sviluppo che sono membri dell'OMC e che possono pertanto beneficiare di esenzioni dalla misura di salvaguardia.

(96) Dalla determinazione preliminare effettuata dalla Commissione risulta che le importazioni del prodotto in esame originario dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC non soddisferebbero i requisiti per beneficiare della suddetta deroga qualora le importazioni da tali paesi fossero considerate per il prodotto in esame nel loro insieme. Per contro, considerando le importazioni da tali paesi per tipo di prodotto, ad eccezione di un tipo di prodotto, la deroga va a beneficio di molti paesi in via di sviluppo membri dell'OMC. Pertanto, e in linea con la prassi seguita in passato, la Commissione ritiene opportuno in questa fase calcolare il volume delle importazioni dai paesi in via di sviluppo sulla base di ciascun tipo di prodotto. Inoltre l'aumento dei dazi è stabilito per tipo di prodotto, tenuto conto delle variazioni significative nei livelli dei prezzi. L'allegato III.2 (*Elenco dei tipi di prodotto originari di paesi in via di sviluppo ai quali si applicano le misure provvisorie*) specifica i paesi in via di sviluppo che sono soggetti a misure di salvaguardia provvisorie.

([15]) Decisione 2005/690/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/690/oj).

(97) Inoltre, come illustrato anche nella sezione 4, sulla base della legislazione vigente dell'Unione è necessario esentare le importazioni provenienti dall'Ucraina dall'applicazione di misure di salvaguardia. La Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2025/1153 ([16]), che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 nella misura in cui riguardano le importazioni dall'Ucraina. In linea con detto regolamento e con il requisito del parallelismo, le importazioni dall'Ucraina sono state escluse dall'ambito di applicazione della presente inchiesta di salvaguardia ([17]).

12. CONCLUSIONI E ADOZIONE DELLA MISURA PROVVISORIA

12.1. Adozione della misura provvisoria

(98) Si è concluso in via preliminare che i produttori dell'Unione subisco un grave pregiudizio. Date le circostanze critiche, si ritiene che sia opportuno adottare una misura di salvaguardia provvisoria prima della conclusione dell'inchiesta in corso per prevenire un ulteriore danno difficilmente riparabile all'industria dell'Unione.

12.2. Forma, livello e durata della misura provvisoria

(99) Nel decidere la forma più appropriata della misura, la Commissione ha preso in considerazione diversi elementi. In primo luogo, ha valutato ciò che è appropriato per porre rimedio al pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. A tale riguardo ha costruito un prezzo non pregiudizievole, costituito dai costi delle merci vendute, a cui è stato aggiunto un profitto di riferimento del 15 %. Tale profitto di riferimento è stato ritenuto necessario per consentire che gli investimenti richiesti fossero in grado di produrre beni della massima qualità, come richiesto dal mercato in misura sempre maggiore.

(100) In secondo luogo, la Commissione ha tenuto conto delle misure antidumping in vigore, che continueranno ad applicarsi, nei confronti delle importazioni di prodotti GOES da cinque paesi ([18]), per le quali è stato ritenuto più appropriato un dazio specifico in relazione alla differenza tra una soglia di prezzo stabilita e il prezzo all'importazione effettivo, principalmente alla luce dell'esigenza degli utilizzatori, ossia dei produttori di trasformatori, di poter continuare a importare prodotti di alta qualità a prezzi che non comportino un indebito aumento dei costi a loro carico. In effetti, dall'istituzione delle misure nel 2015, le importazioni, in particolare dal Giappone e dalla Corea del Sud, per la maggior parte di alta qualità, sono state effettuate a prezzi superiori ai livelli dei prezzi minimi all'importazione, il che ha fatto sì che non venisse pagato alcun dazio. Allo stesso tempo, le misure in vigore hanno garantito un livello di base di protezione dell'industria dell'Unione contro le importazioni effettuate a prezzi bassi pregiudizievoli. Essendo stati fissati oltre dieci anni fa, i dazi specifici connessi ai prezzi minimi all'importazione risultano attualmente obsoleti, in quanto i livelli sono troppo bassi e pertanto non offrono più alcuna protezione efficace all'industria dell'Unione.

(101) In terzo luogo, la Commissione si è ispirata alla prassi precedente nelle inchieste di salvaguardia e agli obblighi internazionali, secondo cui i flussi commerciali tradizionali dovrebbero essere rispettati nella misura in cui non accentuano il grave pregiudizio accertato. A tale riguardo, la Commissione ha inoltre ritenuto che un aumento sproporzionatamente elevato delle importazioni, stabilito nel caso delle importazioni cinesi, dovrebbe essere limitato al tasso medio di aumento tra il 2021 e il 2023 (43 %) e applicato all'aumento delle importazioni tra il 2023 e il 2025, al fine di calcolare il volume del contingente tariffario per quanto riguarda le importazioni da altri partner commerciali durante lo stesso periodo rappresentativo.

(102) In quarto luogo, alcune parti hanno sostenuto che, per essere efficiente, la misura dovrebbe riguardare parimenti il prodotto in esame incorporato nei trasformatori. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha ritenuto che le misure di salvaguardia provvisorie debbano effettivamente applicarsi al prodotto in esame quando è incorporato in prodotti a valle, ossia nei trasformatori. Tale inclusione mira a evitare una diminuzione delle importazioni del prodotto in esame a seguito dell'istituzione di misure di salvaguardia provvisorie, che innescherebbe un aumento delle importazioni di prodotti direttamente a valle, ossia di trasformatori, riducendo in modo significativo l'efficacia della misura di salvaguardia. Il nucleo di acciaio è incorporato nel trasformatore, ma non assorbito, e pertanto può essere identificato all'interno di un trasformatore.

([16]) Regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2025, che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione (GU L, 2025/1153, 5.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1153/oj).

([17]) La presente misura accorda anche ai paesi non membri dell'OMC il trattamento riservato ai membri dell'OMC.

([18]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1953/oj).

(103) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha constatato in via provvisoria che un dazio specifico che rifletta la differenza tra una soglia di prezzo stabilita e il prezzo all'importazione effettivo, in combinazione con un contingente tariffario, costituirebbe la forma più appropriata di misura di salvaguardia. Il livello della soglia di prezzo stabilita sarà diverso nel contingente e fuori contingente. Tale misura proteggerà l'industria dell'Unione da un aumento delle importazioni effettuate a prezzi bassi pregiudizievoli e nel contempo garantirà che i produttori di trasformatori possano continuare a importare il prodotto in esame, in particolare i prodotti di alta qualità dal Giappone e dalla Corea del Sud. Attualmente tali importazioni avvengono già a prezzi non lontani dai prezzi soglia fissati in via provvisoria e occasionalmente anche a prezzi superiori. Pertanto questa forma di misura sarà la meno ostativa possibile per gli scambi e garantirà che l'impatto sui costi per i produttori di trasformatori, qualora ve ne fosse uno, sia limitato allo stretto necessario.

(104) Per quanto riguarda il nucleo incorporato nei trasformatori, la Commissione ha ritenuto che un dazio specifico espresso in EUR/tonnellata, corrispondente alla differenza tra una soglia di prezzo stabilita per i nuclei e il prezzo all'importazione medio sulla base dei dati Eurostat per gli anni 2023 e 2025, sarebbe il più appropriato e praticabile per conseguire l'obiettivo previsto.

(105) La Commissione ha ritenuto che sia opportuno introdurre un contingente separato per i prodotti GOES e gli SLC. I livelli dei contingenti dovrebbero basarsi sul livello medio delle importazioni degli ultimi tre anni. Alcune parti interessate hanno inoltre affermato che si dovrebbe tenere conto delle importazioni in regime di perfezionamento attivo, che dovrebbe essere assegnato un contingente elevato al Giappone, che i contingenti dovrebbero essere trimestrali e che dovrebbe essere introdotto un sistema di riporto per i contingenti.

(106) Sulla base di considerazioni relative all'interesse dell'Unione e al fine di garantire un uso ottimale dei volumi dei contingenti tariffari, la Commissione ha ritenuto che questi dovrebbero essere assegnati, da un lato, a contingenti specifici per paese per i paesi aventi un interesse sostanziale nell'approvvigionamento dello specifico tipo di prodotto in esame e, dall'altro, a tutte le altre origini.

(107) Ai fini del presente regolamento, si ritiene che i paesi con una quota superiore al 5 % di importazioni negli ultimi tre anni per il tipo di prodotto in esame presentino un interesse di approvvigionamento significativo. Un contingente tariffario residuo ("contingente residuo"), basato sulla media delle restanti importazioni negli ultimi tre anni, dovrebbe essere assegnato a tutti gli altri paesi fornitori. Il contingente residuo dovrebbe essere compilato in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.

(108) L'ammissibilità delle merci importate da paesi in via di sviluppo da escludere dai contingenti tariffari dipende dall'origine delle merci. È quindi opportuno applicare i criteri di determinazione dell'origine non preferenziale attualmente in vigore nell'Unione.

(109) Dovrebbero essere creati i codici TARIC elencati nell'allegato II.

(110) Le misure provvisorie dovrebbero applicarsi per 155 giorni di calendario (fino al 26.2.2027) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 4, sono aperti contingenti tariffari specifici in relazione alle importazioni nell'Unione di prodotti GOES e di SLC di cui ai codici NC (7225 11 00, 7226 11 00 e 8504 90 13) per un periodo di 155 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Un dazio di salvaguardia provvisorio è introdotto in relazione alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati, attualmente rientranti nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00, per un periodo di 155 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Un dazio di salvaguardia provvisorio è introdotto in relazione alle importazioni nell'Unione di laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati, attualmente rientranti nel codice NC 8504 90 13, anche incorporati in trasformatori, rientranti nei codici NC 8504 21 00, 8504 22 10, 8504 22 90, 8504 23 00, 8504 31 21, 8504 31 29, 8504 31 80, 8504 32 00, 8504 33 00 e 8504 34 00, per un periodo di 155 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutti i contingenti tariffari ripartiti a norma del presente regolamento sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito", come disposto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'importo del dazio di salvaguardia provvisorio applicabile ai prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 2, è pari alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se quest'ultimo è inferiore. Il livello della soglia di prezzo stabilita sarà diverso nel contingente e fuori contingente. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore alla soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I.

5. L'importo del dazio di salvaguardia provvisorio applicabile ai prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 3, non incorporati in trasformatori, come definiti all'articolo 1, paragrafo 3, è pari alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se quest'ultimo è inferiore. Il livello della soglia di prezzo stabilita sarà diverso nel contingente e fuori contingente. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore alla soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I.

6. L'importo del dazio di salvaguardia provvisorio applicabile ai prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 3, incorporati in trasformatori, come definiti all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 1 140 EUR per tonnellata del prodotto indicato all'articolo 1, paragrafo 3, incorporato nel trasformatore, presentato per l'immissione in libera pratica nell'Unione. Gli operatori economici dichiarano il peso in tonnellate di un nucleo in un trasformatore. I prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 3, incorporati in trasformatori, come definiti all'articolo 1, paragrafo 3, non sono soggetti a contingenti.

7. Le soglie di prezzo stabilite per tipo di prodotto sono elencate nell'allegato I.

8. Alcuni codici TARIC istituiti dal regolamento (UE) 2015/1953 sono sostituiti da codici TARIC successivi creati dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale.

2. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Per quanto riguarda il prodotto in esame, l'allegato III specifica i paesi di origine in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Le importazioni del prodotto in esame originario del Liechtenstein, della Norvegia, del Kenya e dell'Ucraina non sono soggette alla misura di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Per le importazioni soggette ai presenti dazi di salvaguardia provvisori che sono soggette anche ai dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, i dazi antidumping non sono riscossi per il periodo di applicazione del presente regolamento, in quanto inferiori ai dazi di salvaguardia provvisori.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

I.1 **Soglia di prezzo applicabile per l'aumento tariffario**

Tipo di prodotto	Codici TARIC	Soglia di prezzo (in EUR/tonnellata)	
		Nel contingente	Fuori contingente
GOES	7225 11 00 11	3 400	3 500
GOES	7225 11 00 12	3 100	3 500
GOES	7225 11 00 15	2 800	3 500
GOES	7225 11 00 19	2 800	3 500
GOES	7225 11 00 90	3 400	3 500
GOES	7226 11 00 12	3 400	3 500
GOES	7226 11 00 13	3 100	3 500
GOES	7226 11 00 14	2 800	3 500
GOES	7226 11 00 16	2 800	3 500
GOES	7226 11 00 19	3 400	3 500
GOES	7226 11 00 92	3 400	3 500
GOES	7226 11 00 93	3 100	3 500
GOES	7226 11 00 94	2 800	3 500
GOES	7226 11 00 96	2 800	3 500
GOES	7226 11 00 99	3 400	3 500
Laminazioni	8504 90 13 10	4 000	4 550
Nuclei	8504 90 13 90	5 000	5 600

I.2 **Volumi dei contingenti tariffari**

Tipo di prodotto	Codici SA e NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Volume del contingente tariffario (in tonnellate nette) applicabile fino al 26.2.2027	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
GOES	7225 11, 7226 11	Cina	30 693,68	cfr. l'allegato I.1	09.0535
		Giappone	23 103,61	cfr. l'allegato I.1	09.0536
		Corea, Repubblica di (Corea del Sud)	4 789,93	cfr. l'allegato I.1	09.0537
		Altri paesi	5 360,39	cfr. l'allegato I.1	09.0538
Laminazioni e nuclei	8504 90 13	Turchia	14 161,55	cfr. l'allegato I.1	09.0539
		Cina	4 241,07	cfr. l'allegato I.1	09.0540
		Emirati arabi uniti	2 704,99	cfr. l'allegato I.1	09.0541
		Altri paesi	2 694,36	cfr. l'allegato I.1	09.0542

ALLEGATO II

Codici TARIC	Descrizione
7225 11 00 11	Con una perdita massima del nucleo non superiore a 0,7 W/kg
7225 11 00 12	Con una perdita massima del nucleo superiore a 0,7 W/kg, ma non superiore a 0,9 W/kg
7226 11 00 12	Con una perdita massima del nucleo non superiore a 0,7 W/kg
7226 11 00 13	Con una perdita massima del nucleo superiore a 0,7 W/kg, ma non superiore a 0,9 W/kg
7226 11 00 92	Con una perdita massima del nucleo non superiore a 0,7 W/kg
7226 11 00 93	Con una perdita massima del nucleo superiore a 0,7 W/kg, ma non superiore a 0,9 W/kg
8504 90 13 10	Laminazioni di acciaio per trasformatori e bobine di reattanza e di autoinduzione
8504 90 13 90	Nuclei di acciaio per trasformatori e bobine di reattanza e di autoinduzione

ALLEGATO III

III.1 — Elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC, e Algeria

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambogia, Camerun, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Eswatini, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Isole Salomone, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Macao, Macedonia del Nord, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica centrafricana, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

III.2 — Elenco dei tipi di prodotto originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure provvisorie

Paese / Tipo di prodotto	GOES	Laminazioni e nuclei
Cina	X	X
Brasile	X	
Turchia		X
Emirati arabi uniti		X